|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/202

Comunicato Ufficiale N° 170 del 07/02/2025

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc189830484)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc189830485)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc189830486)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc189830487)

[Modifiche al programma gare del 09/02/2025 3](#_Toc189830488)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 4](#_Toc189830489)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 6](#_Toc189830490)

[ERRATA CORRIGE 10](#_Toc189830491)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 9 DEL 06.02.2025

Sono presenti: Panichi (Presidente), Arriva, Battistini, Capretti, Colò, Mughetti, Salvoni, Scarpini, Schippa, Mancinelli (CF), Castellana (Segr.), Marziali (SGS)

**CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**

**RITIRO DAL CAMPIONATO**

Con nota inviata via PEC in data 05.02.2025, l’ A.S.D. GIOVANE OFFAGNA S.B.A. (matr 943.430) ha comunicato la rinuncia al campionato in epigrafe.

A seguito di ciò il Giudice Spoprtivo Territorale ha adottato le decisioni di cui al presente CU.

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato iL seguente calciatore a decorrere dal **31.01.2025:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matr.calc.** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matr.soc.** | **Società** |
| 3509287 | EL JALLALI ABDULMALEK | 13.12.2004 | 1610 | ALMAJUVENTUS FANO 1906 SRL |
| 3957289 | PIERINI MARCO | 07.12.1989 | 938405 | A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI |

lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato iL seguente calciatore a decorrere dal **04.02.2025:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matr.calc.** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matr.soc.** | **Società** |
| 6587936 | MONTEVERDE FILIPPO | 16.08.2003 | 914016 | A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA |
| 5567590 | BRUSCHI ALESSANDRO | 22.07.1983 | 947630 | A.S.D. GIOVANILE NICOLO CESEL |

lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato iL seguente calciatore a decorrere dal **06.02.2025:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matr.calc.** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matr.soc.** | **Società** |
| 4469472 | DAMIANI MATTEO | 28.01.1992 | 943036 | A.S.D. ACQUAVIVA CALCIO |

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Viista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, alI seguentI calciatori/calciatrici:

**QUARANTINI LORENZO nato 02.12.2009 700.092 C.U.S. ANCONA**

**LESKAJ LORENA nata 08.08.2010 948.461 A.S.D. C.F. MACERATESE A.S.D.**

**CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE II FASE**

Si trascrive, di seguito, la classifica della II fase del Campionato in epigrafe:

1. ROMA CALCIO FEMMINILE
2. AREZZO CALCIO FEMMINILE
3. DELFINO PESCARA
4. ARZILLA

**COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

ATTIVITA' CALCIO+UNDER15 FEMMINILE

Il Coordinatore Federale Regionale Floriano Marziali del Settore Giovanile e Scolastico con riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il giorno **domenica 09 Febbraio 2025 per la Fase Interterritoriale GIRONE 5 presso il Centro Sportivo “E. Filippetti”, Via Gesso, 26, Riale, Zola Pedrosa (BO).**

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi e MATERIALE FEDERALE PRECEDENTEMENTE CONSEGNATO:

1 - DOCUMENTO D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA

2 - TESSERINO FEDERALE DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA

3 - COMUNICARE EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI ALLA TEAM MANAGER ANTONUCCI VERONICA

4 - TUTA DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA PER IL RIENTRO.

5- – LIBERATORIA MINORENNE IMMAGINE FIRMATA (ALLEGATO)

6 – SCHEDA DI ADESIONE (ALLEGATO)

**PROGRAMMA (Si raccomanda massima puntualità)**

**DOMENICA 09 FEBBRAIO 2025**

-ore 07.45 partenza in pullman da Ancona presso la Sede della FIGC, via S.Schiavoni (di fronte al Globo)

-ore 08.45 sosta per far salire alcune ragazze all’uscita del casello di Pesaro-Urbino

-ore 09.05 sosta per far salire alcune ragazze all’uscita del casello di Rimini Sud (parcheggio TRONY)

-ore 09.30 sosta per far salire alcune ragazze all’uscita di Cesena Sud (parcheggio Rotonda della Solidarietà)

-ore 11.30 circa arrivo presso Centro Sportivo “E. Filippetti”.

-ore 12.00 pranzo

Triangolare tra Adriatica, Etrusco Sabina e Via Emilia.

-ore 14.00 Gara 1: VIA EMILIA – ETRUSCO SABINA

-ore 15.30 Gara 2: ADRIATICA – Perdente Gara 1

-ore 17,00 Gara 3 ADRATICA – Vinc

Ripartenza verso le 19.00 circa.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig. na Antonucci Veronica Tel.3387396081 e-mail: ***(***base.marchesgs@figc.it ***–*** marche.sgs@figc.it***)***

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

**STAFF**

Selezionatore Under 15 F: Diana Stefano

Collaboratore tecnico: Marinelli Matteo

Collaboratore tecnico: Del Mastro Michele

Team Manager: Antonucci Veronica

Si ringraziano le Società per la collaborazione

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **COGNOME** | **NOME** | **NASCITA** | **SOCIETÀ** |
| 1 | ANDREINI | MICHELLE | 08/05/2011 | SAN MARINO ACADEMY |
| 2 | BIANCHI | ANNALISA | 07/01/2010 | RIMINI FC |
| 3 | BRAY | CATERINA | 12/05/2010 | CESENA FC |
| 4 | BURATTINI | ANNA | 20/01/2011 | LF JESINA AURORA |
| 5 | CECCOLINI | NOEMI | 22/06/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 6 | GIORGI | CATERINA | 13/06/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 7 | LEMNUSHA | KAMILA | 30/06/2010 | CESENA FC |
| 8 | LEONARDI | GIUDITTA | 22/06/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 9 | MALACCARI | GIADA | 07/01/2011 | WOMAN SANGIUSTESE ASD |
| 10 | MANDOLINI | GINEVRA | 16/02/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 11 | PALAZZOLO | GINEVRA | 12/06/2011 | FEMMINILE RICCIONE |
| 12 | PIRACCINI | NICOLE | 10/07/2011 | CESENA FC |
| 13 | PISTOLESI | BENEDETTA | 10/05/2011 | WOMAN SANGIUSTESE ASD |
| 14 | PRUGNOLI | GILDA | 14/05/2010 | CESENA FC |
| 15 | ULISSI | ANASTASIA | 11/09/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 16 | URBINATI | EMMA | 07/03/2010 | FEMMINILE RICCIONE |
| 17 | VERNOCCHI | ALESSIA | 23/01/2011 | CESENA FC |
| 18 | ZAVOLI | VIOLA | 29/07/2011 | DEA RIMINI ETS UC |

## Modifiche al programma gare del 09/02/2025

**TORNEO ESORDIENTI UNDER 13 PRO**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

PERUGIA CALCIO/DELFINO PESCARA DELL’8.02.2025 **posticipata a domenica 09.02.2025 ore 15,00, campo comunale “Silvio Piola” di Castiglione del Laga loc. Sanfatucchio**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE D - 1 Giornata - R |
| COMUNANZA | - PETRITOLI 1960 | 2 - 2 |   |
| OFFIDA A.S.D. | - PINTURETTA FALCOR | 0 - 1 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 07/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIUCANI GIANDOMENICO | (FOOTBALLCLUBREAL MONTALTO)  |   |   |   |

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DI GIACINTI LORENZO | (FOOTBALLCLUBREAL MONTALTO)  |   |   |   |

GARE DEL 5/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/ 2/2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDREUCCI NIKO | (COMUNANZA)  |   |   |   |

Per doppia ammonizione

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLETTA MASSIMO | (OFFIDA A.S.D.)  |   |   |   |

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NICOLAI CLAUDIO | (COMUNANZA)  |   |   |   |

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEL MARRO FRANCESCO | (COMUNANZA)  |   | ALESIANI ALESSANDRO | (OFFIDA A.S.D.)  |

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCI REXHEP | (PETRITOLI 1960)  |   |   |   |

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DI PASQUALE DANIELE | (OFFIDA A.S.D.)  |   | PERONI GIULIO | (OFFIDA A.S.D.)  |

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL HASSANI ABDELLAH | (OFFIDA A.S.D.)  |   | DI NICOLO MICHELE | (PETRITOLI 1960)  |

AMMONIZIONE (VI INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERDECCHIA FERDINANDO | (PETRITOLI 1960)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GESUE SIMONE | (COMUNANZA)  |   | RASCHIONI EMANUELE | (COMUNANZA)  |
| SCENDONI TOMMASO | (COMUNANZA)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVILI DANIELE | (COMUNANZA)  |   |   |   |

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 07/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANCINI ARCANGELO MICHE | (TOLENTINO 1919 SSDARL)  |   |   |   |

ECCELLENZA FEMMINILE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 07/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Preso atto che la soc. GIOVANE OFFAGNA S.B.A. ha comunicato la rinuncia al campionato si decide:

- di sanzionare la suddetta con l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) come disposto dall’art. 53 c.8 delle NOIF;

- di non considerare i risultati della suddetta società ai fini della classifica.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE B - 8 Giornata - A |
| S.S. MACERATESE 1922 | - RECANATESE SSD A RL | 4 - 3 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 07/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 5/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALVARI EDOARDO | (RECANATESE SSD A RL)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BELLESI ALESSANDRO | (S.S. MACERATESE 1922)  |   | TOMBOLINI EUGENIO | (S.S. MACERATESE 1922)  |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FRATTARI MARCO | (RECANATESE SSD A RL)  |   | PAOLONI FILIPPO | (RECANATESE SSD A RL)  |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MESCHINI FILIPPO | (S.S. MACERATESE 1922)  |   | SGALLA JOAQUIN | (S.S. MACERATESE 1922)  |

 IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO

 F.to Angelo Castellana F.to Agnese Lazzaretti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 166 – RIUNIONE DEL 31 gennaio 2025

Reclamo n. 27/CSAT 2024/2025

Decisione n. 28/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 31 gennaio 2025 a seguito del reclamo n. 27 promosso dalla società S.S. SETTEMPEDA A.S.D. in data 22/01/2025 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 2 (due) giornate al calciatore ANDREA DOLCIOTTI, dell’ammenda di € 3000,00 (tremila/00) e dell’obbligo di disputare la prossima gara interna a porte chiuse applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 158 del 22/01/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 In data 22/01/2025 la società S.S. SETTEMPEDA A.S.D. ha proposto reclamo avverso le sanzioni sportive della squalifica per 2 (due) giornate al calciatore ANDREA DOLCIOTTI, dell’ammenda di € 3000,00 (tremila/00) e dell’obbligo di disputare la prossima gara interna a porte chiuse applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 158 del 22/01/2025, chiedendo:

a) una consistente riduzione della sanzione economica comminata;

b) l’annullamento del provvedimento dello svolgimento a porte chiuse della prossima partita casalinga;

c) la riduzione della squalifica comminata al giocatore Dolciotti Andrea.

 Tali richieste sono state motivate con la confutazione di quanto riferito dall’arbitro e dall’assistente n. 2 nel rapporto di gara: secondo la reclamante gli episodi non sarebbero stati descritti correttamente, essendosi svolti in maniera molto meno grave.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Va preliminarmente evidenziato che il reclamo avverso la sanzione della squalifica per due gare inflitta al calciatore Dolciotti Andrea è inammissibile ai sensi di quanto dispone l’art. 137 C.G.S. che stabilisce che: “ *Non sono impugnabili i seguenti provvedimenti disciplinari: squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara…”.*

 In relazione alle altre sanzioni va ricordato che l’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

La lettura del rapporto rende evidente la gravità di quanto accaduto.

 Infatti il direttore di gara ha refertato dettagliatamente quanto messo in atto dalla tifoseria locale prima, durante e dopo la gara, precisando che la gara è rimasta sospesa per due minuti al 35° del secondo tempo quando è stato intimato al capitano ed alla panchina della reclamante di provvedere a calmare il proprio tifo organizzato.

 Inoltre l’assistente n. 2 ha refertato quanto segue:

 “ *Durante il primo tempo, tra il decimo ed il quindicesimo, sono stato bersaglio del lancio di un bastone caduto di fronte a me ad una distanza di 1 metro circa e proveniente dagli spalti destinati alla tifoseria organizzata ospitante, identificata da sciarpe e striscioni con i colori sociali. Il bastone aveva una lunghezza di 50 cm circa. L’oggetto non colpiva la mia figura e non mi causava conseguenze. Mentre durante la seconda frazione di gioco, al trentacinquesimo minuto, sono stato bersaglio del lancio di una torcia/fumogeno, la quale cadeva all’interno del terreno di gioco e mi sfiorava la faccia. Venivo raggiunto, durante il lancio, da alcune scintille che entrandomi nell’occhio mi procuravano irritazione e fastidio. La partita veniva sospesa per due minuti ed è stato chiesto al capitano ed alla panchina locale di riportare l’ordine. Riuscivo comunque a portare a termine l’incontro. Di rientro presso la mia abitazione, considerato che il fastidio all’occhio non si attenuava mi recavo presso la guardia medica di Urbino che effettuava lavaggio occhio e mi consigliava visita oculistica se il fastidio non terminava. Come da referto medico allegato. “*

 Nel referto medico si legge che l’occhio si presenta arrossato, che è stato eseguito un lavaggio e prescritto un collirio.

 Alla luce di quanto scritto nel rapporto di gara dall’arbitro e dall’assistente n. 2 risulta evidente la gravità dei plurimi comportamenti messi in atti dalla tifoseria della reclamante e della pericolosità del lancio della torcia/fumogeno effettuato nei confronti dell’assistente che è stato colpito all’occhio da alcune scintille che gli hanno procurato irritazione e fastidio, nonchè arrossamento durato fino a sera che ha richiesto visita medica e cure.

 Peraltro tale ultimo episodio ha comportato la sospensione della gara per due minuti e necessità di chiedere l’intervento del capitano e della panchina della reclamante al fine di riportare l’ordine nella tifoseria locale.

 Alla luce di quanto stabilisce il C.G.S. in materia di mezzi di prova non possono quindi essere ritenute attendibili le argomentazioni svolte dalla S.S. Settempeda nel reclamo che va pertanto respinto, risultando congrue le sanzioni inflitte in relazione alle precedenti decisione assunte in casi simili.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in merito alla squalifica del calciatore ANDREA DOLCIOTTI; lo respinge nel resto.

 Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 31 gennaio 2025.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 7 febbraio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 167 – RIUNIONE DEL 3 febbraio 2025

Reclamo n. 28/CSAT 2024/2025

Decisione n. 29/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 3 febbraio 2025 a seguito del reclamo n. 28 promosso dalla società A.S.D. CROCE DI CASALE in data 28/01/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 8 (otto) giornate al calciatore DOMENICO DE RICCARDIS applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 69 del 22/01/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 In data 28/01/2025 la società A.S.D. CROCE DI CASALE ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 8 (otto) giornate al calciatore DOMENICO DE RICCARDIS applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 69 del 22/01/2025 ed ha chiesto una riduzione della sanzione, sostenendo che il proprio calciatore nell’occasione avrebbe tenuto un comportamento molto meno grave di quello addebitatogli in quanto egli avrebbe reagito dopo essere stato colpito da un avversario prima con una gomitata e subito dopo con un pugno al naso e al labbro superiore.

 Peraltro la sua reazione non si sarebbe concretizzata né con un pugno né con un tentativo di colpire l’avversario con un calcio a testa, come scritto nel referto arbitrale.

 La reclamante successivamente ha depositato due dichiarazioni sottoscritte rispettivamente dallo stesso Domenico De Riccardis che dal suo compagno di squadra Andrea Giachini, richiedendo di poter essere sentita in sede di discussione del reclamo: l’istanza di audizione è stata rigettata in quanto tardiva, mentre le due dichiarazioni sono state stralciate dagli atti del procedimento in quanto inammissibili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Nel referto arbitrale il comportamento messo in atto dal De Riccardis - per il quale egli è stato espulso - viene così descritto:

 *“ Reagiva ad un fallo di gioco colpendo con un pugno in faccia il numero 5 del Monteprandone e poi tentava di colpirlo con un calcio in testa mentre era a terra, fortunatamente senza riuscirci. “ .*

 L’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 Alla luce di quanto stabilisce il C.G.S. in materia di mezzi di prova non possono quindi essere ritenute attendibili le argomentazioni svolte dalla reclamante, sussistendo nel referatto comportamento del calciatore la “ Condotta violenta dei calciatori “ disciplinata dall’art. 38 CGS.

 La sanzione applicata va comunque ridotta in quanto la norma prevede la sanzione minima della squalifica per 5 giornate in caso di particolare gravità della condotta violenta che correttamente individuata nel comportamento messo in atto dal De Riccardis, ma senza alcuna aggravante che induca a superare il predetto minimo edittale.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore DOMENICO DE RICCARDIS a 5 (cinque) giornate.

 Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 febbraio 2025.

Il Relatore Il Presidente Francesco Scaloni Piero Paciaroni

  Depositato in Ancona in data 7 febbraio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 29/CSAT 2024/2025

Decisione n. 30/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 3 febbraio 2025 a seguito del reclamo n. 29 promosso dalla società S.S.D. ATLETICO CALCIO P.S. ELPIDIO in data 24/01/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 15/01/2028 al calciatore ADERDOUR OTHMAN applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 66 del 15/01/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 In data 24/01/2025 la società S.S.D. ATLETICO CALCIO P.S. ELPIDIO ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 15/01/2028 al calciatore ADERDOUR OTHMAN applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 66 del 15/01/2025, la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

 La reclamante ha allegato al ricorso una dichiarazione testimoniale sottoscritta dall’allenatore e da un dirigente della squadra ed ha sostenuto che il comportamento messo in atto dal proprio calciatore dovrebbe essere inquadrato nella fattispecie prevista dall’art. 36 CGS ( altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara ) e non in quella disciplinata dall’art. 35 CGS ( Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara ) individuata dal Giudice Sportivo per irrogare la sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Va preliminarmente dichiarata l’inutilizzabilità della dichiarazione prodotta dalla reclamante, essendo tale produzione inammissibile.

 Va poi rammentato che l’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “*

 Nel referto arbitrale il comportamento messo in atto dal calciatore sanzionato - per il quale egli è stato espulso e l’arbitro ha deciso di sospendere definitivamente la gara - viene indicato sotto la voce SVOLGIMENTO DELLA GARA come “ *… uno schiaffo di media entità… “,* mentre sotto la voce ESPULSIONI CALCIATORI viene definito come “ *… uno schiaffo di forte entità… “,* schiaffo che è stato inferto dopo la pronuncia di minacce verbali.

 L’accaduto quindi non può essere che ricondotto nella disciplina dell’art. 35 CGS.

 La sanzione però deve essere ridotta e rideterminata in quanto nel referto del Pronto Soccorso allegato al rapporto di gara non emerge che siano state effettivamente riscontrate delle lesioni subite dall’arbitro, limitandosi il medico a scrivere quanto gli è stato riferito dal paziente senza indicare alcun riscontro oggettivo della esistenza di lesioni: ciò comporta che la fattispecie in esame deve essere ricondotta ed inquadrata nel primo comma dell’art. 35 CGS per il quale è prevista la sanzione minima di due anni di squalifica.

 La Corte ritiene che tale minimo edittale vada ridotto in considerazione della giovane età dell’autore di un unico ed isolato gesto che costituisce comunque una condotta violenta da sanzionare e che sia congrua la squalifica del calciatore fino al 30 giugno 2026.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore ADERDOUR OTHMAN al 30/06/2026.

 Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 febbraio 2025.

 Il Relatore e Presidente

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 7 febbraio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

A seguito segnalazione e successiva rettifica arbitrale, la squalifica per 1 gara comminata nel CU n. 169 del 05.02.2025 al calciatore FUNARI MATTIA, tesserato con la soc. Footballclubreal Montalto, deve ritenersi revocata al pari dell’ammonizione e conseguente squalifica per 1 gara per recidività in ammonizione, comminata nello stesso suddetto CU, al calciatore GABRIELLI GIANLUCA, tesserato con la medesima suddetta Società.

Al contempo vengono inseriti fra i calciatori squalificati per 1 gara e fra quelli ammoniti, come risulta nel presente CU, rispettivamente CIUCANI GIANDOMENICO e DI GIACINTI LORENZO, tesserati con la soc. Footbalclubreal Montalto.

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Nel CU n. 169 del 05.02.2025 è stato erroneamente inserito fra i dirigenti ammoniti MANCINI ARCANGELO MICHELE, anziché correttamente fra i calciatori come risulta nel presente CU.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 17/02/2025.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 07/02/2025.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |